

DINA TRAMONTOZZI
COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI

Via Campo Sportivo n. 27 - 03034 Casalvieri (FR)
Tel. e fax 0776/639380 - mob. 347-9379760 e mail: studiotramontozzi@odcec.legalmail.it - dinatra@tin.it

AL SINDACO DEL COMUNE DI CASALVIERI - SEDE

Oggetto: **Interrogazione ai sensi dell'art. 52 del vigente Statuto Comunale.**

In riferimento all'oggetto la scrivente rivolge la seguente interrogazione relativamente alla classificazione di questo Comune, appartenente alla XIV Comunità Montana, quale **comune totalmente montano o parzialmente montano** come appresso esplicitato.

Premesso che l'attuale classificazione dei territori montani risale agli anni cinquanta di cui alla abrogata Legge n. 991 del 1952, emanata in attuazione dell'art. 44 della Costituzione, la quale definiva soggetti, requisiti e procedure per la classificazione dei territori montani e dei comprensori di bonifica montana: art. 1) "..... sono considerati montani i Comuni censuari situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra dei 600 metri.....ecc"; art. 2) Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall' organicità dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori che non presentano caratteristiche di cui all'art. 1 della presente legge....." e, in assenza allora delle Regioni, assegnava alle Commissioni Censuarie provinciali e Commissione Censuaria nazionale, il compito di procedere alla classificazione di cui sopra.

In seguito all'abrogazione della summenzionata legge, la classificazione della cosiddetta "montagna legale" fu ripresa, senza modifiche, dalla Legge 1102 del 1971 istitutiva delle Comunità Montane. I territori montani vennero ripartiti in "zone omogenee" in base a criteri di omogeneità territoriale, economica e sociale affidando alle Regioni il compito di delimitare le zone dei comuni interessati (art. 3).

La legge 142 del 1990 (a sua volta abrogata dall'art. 274 del D.Lgs. 267/2000) con l'abrogazione della citata legge 991, di fatto cristallizzò l'elenco della cosiddetta "montagna legale" da una parte, dall'altra, ebbe come conseguenza quella di creare un vuoto normativo nonché di togliere potere di classificazione alla Commissione Censuaria Nazionale operante presso il Ministero delle Finanze, rendendo quindi di fatto impossibile, il riconoscimento di montanità a favore dei comuni richiedenti, i quali, pur ritenendo di averne le caratteristiche, non avevano più un riferimento legislativo e un organismo ufficiale per proporre tale istanza.

L'abrogazione della norma statale di riferimento non poteva avere altro significato se non quello dell'implicito riconoscimento di uno spazio **regionale nella materia**: l'attribuzione alle **Regioni** del compito di individuare autonomamente, nell'ambito del proprio spazio di autonomia legislativa, i criteri di definizione dei territori montani.

Regolamentazione in tal senso si rinviene nel TUEL 18 agosto 2000 n. 267 - Parte I - Tit. II - Capo IV, in vigore dal 13 ottobre 2000.

La legge 31 gennaio 1994 n. 97 all'art. 1 c. 3 in vigore dal: 24-2-1994 prevede:

3. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della presente legge, per "comuni montani" si intendono "comuni facenti parte di comunità montane" ovvero "comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni" in mancanza della ridelimitazione

DINA TRAMONTOZZI
COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI

Via Campo Sportivo n. 27 – 03034 Casalvieri (FR)
Tel. e fax 0776/639380 – mob. 347-9379760 e mail: studiotramontozzi@odcec.legalmail.it - dinatra@tin.it

Inoltre:

- con **Delibera della Giunta Regionale del Lazio del 1° agosto 2000** pubblicata sul S.O. al BURL del **9/9/2000**, la regione stessa nel deliberare disposizioni per l'applicazione della **misura III.2 del PRSR** inseriva il **Comune di Casalvieri** fra i comuni della provincia di Frosinone **totalmente montani**.

Ancora:

- **Regione Lazio - bando pubblico annualità 2012** per le misure 211 "*Indennità per svantaggi naturali a favore di **agricoltori in zone montane***" e 212 "*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*" il **Comune di Casalvieri** risulta inserito nell'elenco dei comuni delimitati ai sensi della Direttiva CEE 75/268 art. 3 par. 3 - fra quelli **totalmente montani destinatari del bando misura 211**, con una superficie totale del comune di Ha 2.709 di cui superficie montana totali Ha 2.709;
- **Regione Lazio – bando pubblico misure 211 e 212 annualità 2014 – (mis. 211 "*Indennità per svantaggi naturali a favore di **agricoltori in zone montane***" e 212 "*Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane*") nell'elenco dei comuni destinatari delle misure 211 – elenco dei comuni delimitati ai sensi della Dir. CEE 75/268 – vi risulta ancora inserito il comune di Casalvieri per la superficie totale di Ha 2.709 interamente montana.**

Per quanto riguarda il rinvio alla classificazione ISTAT circa i comuni montani o non montani o parzialmente montani, l'istituto con apposito comunicato, ha precisato che detta classificazione non è da imputare all'istituto medesimo, il quale si è semplicemente limitato a pubblicare le classificazioni dei comuni fornitegli dall'UNCCEM, le quali sono state inserite tra le informazioni di interesse statistico per ogni singolo comune. <http://www.istat.it/it/archivio/147760>

Per tutto quanto appena detto, appare del tutto evidente che il Comune di Casalvieri dovrebbe **essere classificato a tutti gli effetti Comune totalmente montano**, con tutti i benefici del caso.

Data, in questo particolare momento e non solo, la rilevante importanza di chiarire definitivamente la corretta classificazione del Comune di Casalvieri nell'ambito dei territori montani o parzialmente montani, la scrivente

chiede

al Sig.r Sindaco

- quali azioni intende intraprendere per tentare di dirimere definitivamente la questione oggetto della presente anche in considerazione dei riflessi in ordine ai trasferimenti dallo Stato nonché problematiche inerenti la cogente situazione IMU terreni;
- nel caso, se intende valutare la concessione di una ulteriore proroga al versamento dell'imposta *per ora* fissato al prossimo 31 marzo.

Con osservanza.

Casalvieri, 06.03.2015



Comune di Casalvieri

Provincia di Frosinone

Ricevuta del protocollo in **Arrivo** numero **0000922** del **09-03-2015** ore **12:30:20**

Oggetto:

INVIO INTERROGAZIONE AI SENSI DELL'ART 52 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE

Il protocollo in oggetto é stato consegnato da:

COMMERCIALISTA TRAMONTOZZI DINA
VIA CAMPO SPORTIVO
03034 CASALVIERI FR

Ufficio: **SINDACO**

Casalvieri, **09-03-2015**

Timbro e Firma

